

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2002, n.21

Modifica ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 (repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli). (GU n. 46 del 16-11-2002)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Piemonte n. 33 del 14 agosto 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

**Sostituzione dell'Art. 2 della
legge regionale 13 maggio 1980, n. 39**

1. L'Art. 2 della legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 (repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli), come sostituito dall'Art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 64, e' sostituito dal seguente:

"Art. 2 (Vigilanza). - 1. Allo scopo di migliorare il sistema di controllo e di vigilanza sulla preparazione e sul commercio dei prodotti vitivinicoli previsto dalle leggi vigenti ed in applicazione del disposto di cui agli articoli 4 e 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e successive modifiche ed integrazioni, le province svolgono i compiti ad esse attribuiti dall'Art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987 (decentramento di servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste), secondo il dettato di cui all'Art. 72 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (relativo all'organizzazione comune del mercato agricolo), e successive modifiche ed integrazioni, istituendo il servizio antisofisticazioni vinicole e nominando ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

2. In attuazione delle disposizioni contenute nella legge 10 febbraio 1992, n. 164 (nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini), e successive modifiche ed integrazioni, la Regione Piemonte istituisce sistemi di controllo quantitativi nonche' qualitativi delle uve provenienti dai vigneti iscritti negli albi di produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate.

3. In ottemperanza delle disposizioni contenute nel reg. (CE) n. 1493/1999, e nelle relative norme di attuazione, la Regione Piemonte adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento degli equilibri produttivi e di mercato.

4. Limitatamente allo svolgimento di detti compiti ed in applicazione delle direttive di volta in volta impartite dalla Regione Piemonte attraverso l'ufficio regionale di coordinamento di cui all'Art. 4, il personale dei Servizi antisofisticazioni vinicole puo' agire anche al di fuori del territorio della provincia di appartenenza.

5. Le province possono avvalersi della collaborazione dei comuni,

anche mediante apposita nomina da effettuarsi tra il personale dipendente dei comuni stessi.

6. Restano ferme le attribuzioni in materia di vigilanza assegnate agli organismi dello Stato."

Art. 2.

Sostituzione dell'Art. 3-bis della

legge regionale 13 maggio 1980, n. 39

1. L'Art. 3-bis della legge regionale n. 39/1980, come da ultimo sostituito dall'Art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 64, e' sostituito dal seguente:

"Art. 3-bis Obblighi degli operatori vitivinicoli sanzioni).

- 1. Ai soggetti che producono, trasformano, elaborano, detengono e commercializzano i prodotti di cui all'Art. 3, comma 1, n. 1) e' fatto obbligo di chiedere l'iscrizione all'anagrafe vitivinicola nel comune ove ha sede l'azienda o lo stabilimento ed a provvedere al completo, puntuale, veritiero e corretto aggiornamento annuale nei termini previsti nelle istruzioni per l'applicazione di cui all'Art.

4.

2. Costituisce aggiornamento annuale la documentazione atta a garantire il controllo quantitativo nonche' qualitativo delle uve provenienti dai vigneti iscritti agli albi di produzione per vini di qualita' prodotti in regioni determinate, prevista dalle istruzioni per l'applicazione di cui all'Art. 4.

3. Sono esentati dagli obblighi di cui al comma 1, i soggetti dispensati dalla presentazione di tutte le seguenti dichiarazioni previste dalle disposizioni comunitarie vigenti:

- a) dichiarazione di raccolta uve;
- b) dichiarazione di produzione di prodotti vinosi;
- c) dichiarazione di giacenza di prodotti vinosi.

4. Ferme restando le sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola di cui al decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370 (nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonche' sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, e successive modifiche ed integrazioni, l'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 comporta:

a) una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 517 ad euro 5.165: per le aziende agricole con superficie vitata uguale o inferiore a metri quadrati 5.000, la sanzione amministrativa pecuniaria e' compresa tra un minimo di euro 52 ed un massimo di euro 517; per le aziende agricole con superficie vitata compresa tra metri quadrati 5.001 e metri quadrati 10.000, la sanzione amministrativa pecuniaria e' compresa tra un minimo di euro 155 ed un massimo di euro 1.550;

b) l'esclusione dei trasgressori da ogni provvidenza comunque amministrata dalla Regione ed il diniego di autorizzazioni regionali a qualsiasi titolo richieste fino all'adempimento degli obblighi previsti dal comma 1.

5. I soggetti che sono tenuti agli obblighi di cui al comma 1, nel richiedere provvidenze nonche' autorizzazioni alla Regione Piemonte, devono presentare a corredo della domanda un certificato di iscrizione all'anagrafe vitivinicola. Tale certificato viene rilasciato, su richiesta degli interessati, dal servizio antisofisticazioni vinicole della provincia competente per territorio. Per le attivita' amministrate dall'assessorato all'agricoltura della Regione, l'assolvimento agli obblighi di cui al comma 1 e' accertato d'ufficio.

6. I soggetti interessati che non rispettano le prescrizioni regionali adottate in attuazione dell'Art. 2, comma 2, incorrono in una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 5.000.

7. I soggetti tenuti all'osservanza dei provvedimenti regionali emanati ai sensi dell'Art. 2, comma 3, e che non si attengono a quanto disposto dai suddetti provvedimenti incorrono in una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100 per ogni 100 chilogrammi di prodotto avviato ad usi non consentiti; nella stessa sanzione amministrativa pecuniaria incorrono coloro che trasformano il prodotto in diffornita' da quanto stabilito dalla Regione Piemonte.

8. Le strutture regionali e provinciali competenti per l'agricoltura, nonche' i comuni, anche avvalendosi delle commissioni consultive comunali di cui all'Art. 3, comma 2, accertano le violazioni previste dalla presente legge.

9. L'autorita' competente ad erogare le sanzioni amministrative e' il presidente della giunta regionale, che provvede con ordinanza-ingiunzione secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale), e successive modifiche ed integrazioni.

10. I proventi connessi alle sanzioni amministrative di cui al comma 4, lettera a), sono introitati nella unita' previsionale di base (UPB) n. 0902 (bilanci e finanze) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2002 e successivi.

11. Le entrate di cui al comma 10 sono destinate a copertura dell'UPB n. 12021 (sviluppo dell'agricoltura) del bilancio di previsione dell'esercizio 2002 e successivi.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 5 agosto 2002 GHIGO